

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;



- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente: **4367981BF0**;
- *< ove presente >* il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenziali e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI;
- inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a Euro zero.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Fornitura di Licenze d'uso software non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, della soluzione di CRM, Case e Asset Management (nel seguito, per brevità, anche detta "Soluzione Software") avente le seguenti macro funzionalità:
 - i. CRM Management (campagne, eventi, caring);
 - ii. Gestione Anagrafica;
 - iii. Case Management (Service Request, Trouble Ticket, self Service Request);
 - iv. Knowledge Management (FAQ);
 - v. Gestione Workflow;
 - vi. Asset e Contract Management;
 - vii. Integrazione sistema di fonia (CTI);
 - viii. Reporting;
 - ix. Mobile Access,nonché la relativa manualistica e tutto quant'altro necessario per rendere fruibile la Soluzione Software.
 - b) Servizio di manutenzione a pagamento della Soluzione Software decorrente dalla "Data di Accettazione della fornitura";
 - c) Servizi di installazione, avviamento e tuning della Soluzione Software;
 - d) Servizio di migrazione dei dati relativi a ciascun ambito di assistenza presenti sulle piattaforme di CRM, Case e Asset Management del Committente o di terzi fornitori;
 - e) Servizio di supporto specialistico a consumo sulla Soluzione Software di cui al successivo art. 10 S che la Consip si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle



specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

3. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede principale della Consip, sita in Roma alla via Isonzo 19/E o altra diversa sede che sarà formalmente indicata da Consip, all'atto della comunicazione della "data di inizio attività".
4. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dalla Consip.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 la Dott.ssa Micaela Di Fiore.

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il/la Dott./ssa _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio delle Attività", che verrà comunicata dalla Consip all'Impresa attraverso comunicazione ufficiale. In tale comunicazione saranno anche resi noti all'Impresa gli ambiti di assistenza sui quali effettuare la prima installazione della soluzione. La "Data di inizio delle Attività", ai sensi di quanto statuito dall'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 dovrà, comunque, avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni alla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli



adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:

- a) all'eventuale imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
- b) all'eventuale trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla



Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.



7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 16 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

1. Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del contratto, il Fornitore dovrà consegnare il Piano di Qualità Generale.
2. Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla "Data di Inizio delle Attività", di cui all'art. 2 S "Durata", il Fornitore dovrà consegnare il Piano di Lavoro Generale secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
3. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla "Data di inizio delle attività", di cui all'art. 2 S "Durata". Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballo, spedizione, confezionamento e dei materiali dei supporti contenenti i prodotti.
4. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrente dalla data di consegna della fornitura l'Impresa dovrà terminare le attività di installazione, avviamento e tuning della soluzione software, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c).
5. Ultimate le attività di installazione, avviamento e tuning della Soluzione Software, l'Impresa dovrà consegnare alla Consip un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove



proposte per la Verifica di conformità di cui al successivo articolo 8 S. A tal fine, l'Impresa comunicherà alla Consip il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di favorevole collaudo della soluzione offerta, l'Impresa dovrà terminare le attività di migrazione dei dati e del relativo collaudo di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), nonché rendere operativa la Soluzione Software.
7. Successivamente alle fasi legate alla prima fornitura della soluzione software, la Consip e/o l'Amministrazione potranno richiedere la fornitura della soluzione software e del relativo servizio di manutenzione, e le attività di installazione, avviamento e tuning e di migrazione dei dati su altri ambiti così come descritto nel Capitolato Tecnico. Le scadenze e le pianificazioni di tali attività saranno contenute nel Piano di lavoro aggiornato. In tali casi, a seguito dell'ultimazione delle attività di installazione, avviamento e tuning della Soluzione Software, e del Servizio di Migrazione Dati, l'Impresa dovrà svolgere le medesime operazioni descritte nel precedente comma 5. La soluzione software fornita sarà sottoposta a "Verifica di conformità" così come descritto nel successivo art. 8 S "Verifica di conformità".

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente l'articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
2. Entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla data ultima di consegna del piano di collaudo, la soluzione software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione", sarà sottoposta a Verifica di conformità da parte della Consip.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
4. La Verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le componenti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa, e se le prestazioni del sistema saranno rispondenti ai carichi di lavoro previsti.



5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'artt.322 e 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Le Verifiche di conformità, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute in corrispondenza al rilascio di un obiettivo concordato con il Fornitore.
7. In corso di contratto la Consip effettuerà inoltre la Verifica di conformità dei servizi (resi a carattere continuativo e/o secondo la modalità progettuale) volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
8. Tali Verifiche di conformità dei servizi verranno avviate entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione.
9. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte della Consip.
10. Nel caso di esito negativo della Verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 13 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
11. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 16 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
12. In sede di Verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari per la verifica stessa.
13. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
14. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
17. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto del contratto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.



ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento dei prodotti software per un periodo decorrente dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità", fino alla scadenza del contratto.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) della Soluzione Software e relativa documentazione o, in alternativa, segnalazione tramite una Banca Dati dalla quale gli stessi possono essere prelevati e, comunque, garantendo la possibilità di accesso a tale Banca Dati 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana inclusi i festivi;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti;
 - assistenza tecnica e funzionale per richieste sull'installazione e sull'utilizzo della Soluzione Software;
 - assistenza a distanza, a fronte di malfunzionamenti, per la determinazione del/i componente/i coinvolto/i, la causa del problema e l'eventuale soluzione;
 - accesso alla knowledge base tramite un portale web.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa in ciascun giorno della settimana, anche festivo, per 24 ore al giorno.
6. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo e-mail ____, o tramite telefono al numero verde gratuito _____. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono, comunque, dall'ora d'invio della conferma dell'Impresa via e-mail.



7. Per i Livelli di Severità 1 e 2 si richiede, comunque, la presenza di una persona di supporto in Italia che prenda in carico il problema e curi la soluzione dello stesso con il centro di supporto.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via e-mail alla Consip, entro i termini di seguito riportati:
 - a) per il livello di **Severità 1** entro 4 ore solari;
 - b) per il livello di **Severità 2** entro 8 ore solari;
 - c) per il livello di **Severità 3** entro 24 ore solari.
9. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
10. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
 - **Livello di severità 1:** risoluzione entro 1(uno) giorno solare dalla presa in carico del problema;
 - **Livello di severità 2:** risoluzione entro 3 (tre) giorni solari dalla presa in carico del problema;
 - **Livello di severità 3:** risoluzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla presa in carico del problema.
11. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
12. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 10, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 13 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1, lett. e), previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 90 (novanta) giorni persona. La Consip si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Consip e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa tramite strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 9 S, comma 6.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, pena l'applicazione delle penali, di cui all'art. 13 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.



4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante il Piano di Lavoro e sarà sottoposto all'approvazione di Consip.
5. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:
 - configurazione e personalizzazione di funzionalità presenti nella soluzione;
 - future evoluzioni software della soluzione adottata;
 - piccoli interventi di manutenzione;
 - supporto tematico a redazione di studi, analisi di fattibilità, analisi di mercato su tematiche e/o pacchetti software su indicazione del Committente, redazione di documenti di architettura applicativa, stima dei tempi e costi, stima dei benefici, comparazione tra diverse possibili soluzioni, valutazione di soluzioni che prevedano l'utilizzo e l'eventuale personalizzazione di prodotti software presenti sul mercato;
 - esecuzione di sperimentazioni o realizzazione di prototipi di tipo "usa e getta" per esigenze estemporanee;
 - creazione o aggiornamento di documentazione;
 - redazione di presentazioni;
 - divulgazione delle informazioni, attraverso la predisposizione di pubblicazioni, di brochure, di bozzetti grafici, template.
6. Il servizio verrà svolto presso le sedi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO E TUNING

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di l'installazione, l'avviamento e il tuning della soluzione di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c), previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a _____. La Consip si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. Il servizio di installazione, avviamento e tuning della soluzione verrà attivato successivamente alla messa a disposizione dei sistemi da parte del Committente. Tali attività verranno svolte dal Fornitore, per quanto necessario, in concomitanza con l'attivazione progressiva degli ambiti di assistenza.
3. Il servizio di installazione comprende almeno le seguenti attività:
 - la pianificazione;
 - la documentazione relativa alla progettazione tecnica;
 - l'installazione, configurazione/parametrizzazione della soluzione;
 - la stesura della scheda di monitoraggio con le indicazioni delle componenti, applicative e non, da sottoporre al monitoraggio dei sistemi dell'Amministrazione.



4. Il servizio di Avviamento consiste nella messa a disposizione, da parte del Fornitore, della soluzione realizzata. Durante questa fase il Fornitore dovrà rendere operativi gli strumenti necessari per la gestione del sistema curando l'aggiornamento del Manuale di gestione, da sottoporre a verifica da parte del Committente.
5. Il servizio di Tuning consiste nell'ottimizzazione delle performance della soluzione attraverso la personalizzazione dei parametri dell'hardware, del software di base, del database e della soluzione software.
6. Il servizio di installazione, avviamento e tuning sarà oggetto di collaudo da parte di Consip nel corso del contratto come descritto agli art. 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" ed 8 S "Verifica di conformità".

ARTICOLO 12 S

SERVIZIO DI MIGRAZIONE DEI DATI

1. Il Servizio di migrazione dei dati deve prevedere tutte le attività necessarie alla migrazione dei dati dalle attuali piattaforme esistenti verso la soluzione software.
2. Il servizio di migrazione, distinto per ciascun ambito di assistenza, dovrà prevedere a cura del Fornitore almeno le seguenti attività:
 - Pianificazione
 - Progettazione tecnica della migrazione
 - Analisi modelli dati (sorgenti e destinazione)
 - Realizzazione delle procedure per la migrazione dei dati (ad esempio realizzazione di script, utilizzo di strumenti di ETL, tools, ecc.)
 - Esecuzione delle migrazioni dati
 - Piano di test e collaudo.
3. I dati oggetto della migrazione apparterranno alle seguenti categorie:
 - Service Request/Trouble Ticket;
 - FAQ presenti nella Knowledge base;
 - Record di beni e di contratti presenti sul DB asset;
 - Anagrafiche utenti/clienti e organizzazioni.
4. Il servizio di installazione, avviamento e tuning sarà oggetto di collaudo da parte di Consip nel corso del contratto come descritto agli art. 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" ed 8 S "Verifica di conformità".

ARTICOLO 13 S

PENALI

1. Slittamento delle scadenze contrattuali

Al termine di ogni periodo di riferimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente il valore di soglia, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica



stabilita in relazione all'indicatore di qualità SSC - Slittamento delle scadenze contrattuali, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo di cui al successivo articolo 14 S Corrispettivo, comma 1.

2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software o soluzioni software o eroghi servizi sostanzialmente non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

3. **TAD - Tasso di approvazione dei documenti**

Al termine di ogni periodo di riferimento, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'indicatore di qualità TAD - Tasso di approvazione dei documenti, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a:

per un TAD maggiore del 90% e minore del 95%, lo 0,5 per cento del corrispettivo attribuibile al servizio nel periodo di osservazione;

per un TAD minore od uguale al 90%, l'1 (uno) per cento del corrispettivo attribuibile al servizio nel periodo di osservazione.

4. **TPC -Tempestività della presa in carico della segnalazione**

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, l'Impresa sarà sanzionata con un rilievo con le seguenti modalità:

- Ogni 20 minuti eccedenti il valore di soglia **TPC - Sev1** l'Impresa sarà sanzionata con la notifica di un rilievo: "Rilievi sull'operatività";
- Ogni 40 minuti eccedenti il valore di soglia **TPC - Sev2** sarà sanzionato con l'applicazione di un rilievo "Rilievi sull'operatività";
- Ogni 80 minuti eccedenti il valore di soglia **TPC - Sev3** sarà sanzionato con l'applicazione di un rilievo "Rilievi sull'operatività".

5. **TRS - Risoluzione delle segnalazioni del malfunzionamento**

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a:

- Ogni 20 minuti eccedenti il valore di soglia **TRS - Sev1** l'Impresa sarà sanzionata con la notifica di un rilievo: "Rilievi sull'operatività";
- Ogni 40 minuti eccedenti il valore di soglia **TRS - Sev2** sarà sanzionato con l'applicazione di un rilievo "Rilievi sull'operatività";
- Ogni 80 minuti eccedenti il valore di soglia **TRS - Sev3** sarà sanzionato con l'applicazione di un rilievo "Rilievi sull'operatività".

6. **RIF - Rilievi sulla fornitura**

Al termine di ogni periodo di riferimento, per ogni rilievo eccedente il valore soglia, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'indicatore di qualità RIF - Rilievi sulla fornitura, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00).

7. **RIO - Rilievi sull'operatività**



- Al termine di ogni periodo di riferimento, per ogni rilievo eccedente il valore soglia, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all'indicatore di qualità RIO - Rilievi sull'operatività, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari ad € 1.000,00 (mille/00).
8. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari al 5 (cinque) per cento del corrispettivo relativo ai prodotti ordinati per ogni inadempimento.
 9. Nel caso in cui l'Impresa immetta codice malevolo sui sistemi dell'Amministrazione, la Consip si riserva di applicare, una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00) per ogni inadempimento.
 10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S, comma 3, per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Consip applicherà una penale pari a € 2.000,00 = (duemila/00).
 11. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Consip applicherà una penale una tantum pari a € 2.000,00 = (duemila/00).
 12. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 (diecimila/00).
 13. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
 14. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
 15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
 16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
 17. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.



18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 14 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___) *< ove presenti >*, così suddiviso:
- a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura della soluzione software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___), comprensivo della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione";
 - b) Il corrispettivo massimo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
 - c) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
 - d) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___);
 - e) Il corrispettivo massimo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___).
2. Per i servizi per i quali è prevista una gestione "a corpo", il corrispettivo è determinato in misura proporzionale al relativo corrispettivo massimo contrattuale in funzione dell'ambito oggetto del servizio, secondo le tabelle sotto riportate:

Servizio di installazione, avviamento e tuning

Ambito	Valore Percentuale
Assistenza Servizi Tecnologici	30%
SPT	40%
Altre applicazioni DAG	30%



Servizio di migrazione dati

Ambito	Valore Percentuale
Assistenza Servizi Tecnologici	30%
SPT	40%
Altre applicazioni DAG	30%

3. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa” ovvero “a consumo”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Piano di Lavoro approvato da Consip e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
4. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____, __ = (____/ __)

5. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
8. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
9. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
10. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) per i corrispettivi di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettere a), c) e d) l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S;



- b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura";
 - c) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1, lettera e) l'Impresa potrà emettere fatture mensili posticipate relative alle giornate effettivamente erogate nel corso del mese precedente, secondo quanto riportato nel Piano di Lavoro e approvato da Consip.
 - d) L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività (Fornitura di licenze, Servizio di manutenzione, Servizio di supporto specialistico, Servizio di Migrazione dati, Servizio di installazione, avviamento e tuning), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.
- < nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
- < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
- < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
- Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a



carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera



unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 16 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;



- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art 5 S “Garanzie”, art 8 S “Verifica di conformità” , art.13 S “Penali”, art. 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari , art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Proprietà dei prodotti”, art. 12 G “Cauzione”, art. 15 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 16 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 17 G “Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 22 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 17 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti



l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico;

Articolo 13 S - Penali;

Articolo 16 S - Risoluzione;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 12 G - Cauzione;

Articolo 13 G - Recesso;

Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 17 G - Subappalto;

Articolo 18 G - Foro esclusivo;

Articolo 19 G - Trattamento dei dati personali;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 21G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;

Articolo 22G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
